

Schema di Accordo Quadro per la fornitura di materiale assorbente per oli ed idrocarburi per superfici stradali (Lotto....).

Acquisti - [Autostrade//per l'Italia S.p.A.](#)

Autostrade per l'Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), con sede e domicilio legale in, Direzione
Tronco di con sede in-..... in appresso denominata "Committente", in persona del
- Direttore di Tronco, giusta i poteri a lui conferiti

E

..... (C.F./P.IVA), con sede e domicilio legale in, in persona di
....., nella qualità di, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò
debitamente autorizzato in virtù di..... (nel seguito per brevità anche "Contraente"),

congiuntamente intese anche come le "Parti", convengono e stipulano quanto segue.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente atto si intende per:

Committente: Autostrade per l'Italia S.p.A., come sopra individuata.

Contraente: il soggetto al quale la Committente affida l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro;

Accordo Quadro: accordo tra la Committente e la Contraente in cui si definiscono le condizioni della fornitura rimandando a successivi Contratti Attuativi;

Contratto Attuativo: contratto che disciplina operativamente la fornitura oggetto dell'Accordo Quadro e che in ogni caso richiamerà e rispetterà quanto già stabilito nell'Accordo Quadro stesso;

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che la Contraente è chiamata ad eseguire in virtù delle previsioni dell'Accordo Quadro;

Responsabile Tecnico: Il Sig. _____ soggetto nominato dalla Committente e deputato al controllo della corretta esecuzione dell'Accordo Quadro ed interfaccia nei confronti della Contraente per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato;

Referente Tecnico: il sig. _____ nominato dalla Contraente e deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

CONDIZIONI OPERATIVE

L'importo sopra riportato si intende al netto di IVA.

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro non generano interferenze e quindi costi.

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Fornitura, comprensiva di trasporto e scarico a terra, di materiale assorbente per oli ed idrocarburi per superfici stradali.

La Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformità alle specifiche tecniche e alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico (Allegato "B").

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico (Allegato "B") costituisce causa di grave inadempimento contrattuale determinante la risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti del successivo articolo "Risoluzione dell'Accordo Quadro – Clausola risolutiva Espressa".

IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo del presente Accordo Quadro è pari ad euro

Il ribasso offerto in sede di gara pari al ____% sarà applicato sul prezzo unitario del materiale fornito, per la determinazione del corrispettivo delle singole forniture richieste alla Contraente. Il valore previsto, come sopra indicato, potrà variare in meno, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità dell'Accordo Quadro, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto alla Contraente onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente atto la Contraente accetta espressamente, quindi, che la formalizzazione dell'Accordo Quadro non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell'acquisizione dell'intera fornitura delle prestazioni previste in oggetto e che, pertanto, anche in caso di consuntivazione di attività commissionate significativamente inferiori a quelle massime previste dall'Accordo Quadro, la stessa Contraente non avrà nulla a pretendere da parte della Committente atteso che i costi unitari per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono dalla stessa considerate, come in effetti sono, adeguatamente remunerative.

REFERENTE TECNICO E RESPONSABILE TECNICO DELL'ACCORDO QUADRO

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione dello stesso, la Contraente dovrà comunicare alla Committente ed alla Direzione di Tronco competente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di posta elettronica; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

Il Referente Tecnico indicato dalla Contraente è (anche) deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto dei contratti attuativi e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Il Responsabile Tecnico dell'Accordo Quadro della Committente, quale soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione dell'Accordo Quadro ed interfaccia nei confronti della Contraente per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione delle forniture, è indicato fin d'ora nella persona

Il Responsabile Tecnico e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra parte in relazione all'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo Quadro.

Qualsiasi variazione dei nominativi andrà comunicata entro 7 (sette) giorni all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A/R.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il Responsabile Tecnico rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione delle forniture. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione delle forniture di cui al presente Accordo Quadro dovranno essere indirizzate a tali Referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

La Contraente è tenuta ad eseguire le forniture in oggetto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Contratto Attuativo di riferimento, nel Capitolato Tecnico (Allegato "B") e nell'offerta della Contraente (Allegato "C") e saranno ordinate/i mediante singoli Contratti Attuativi stipulati nell'arco temporale di cui all'articolo "Termini di consegna" e nel rispetto dei termini di esecuzione indicati nei vari ed eventuali Contratti Attuativi.

La stipula dei Contratti Attuativi potrà essere richiesta dalla Committente nel caso in cui, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, necessiti della fornitura in oggetto.

In tal caso la Committente invierà alla Contraente una proposta di Contratto Attuativo.

Il Legale Rappresentante della Contraente dovrà sottoscrivere per accettazione il Contratto Attuativo e gli eventuali relativi documenti allegati.

Il Contratto Attuativo si intenderà perfezionato al momento della ricezione, da parte della Committente, della predetta documentazione debitamente sottoscritta dalla Contraente.

Ciascun Contratto Attuativo dovrà essere sottoscritto digitalmente dalla Contraente ed inviato, unitamente agli eventuali allegati, entro 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricezione, tramite PEC al seguente indirizzo: autostradepertaliadtxxxxxxx@pec.autostrade.it

Ciascun Contratto Attuativo, identificato da un proprio numero di Protocollo, riporterà:

Il numero di protocollo del presente Accordo Quadro;

Il nominativo del Responsabile Tecnico dell'Accordo Quadro, fatta salva l'indicazione di eventuali assistenti;

L'oggetto della richiesta;

Il luogo di esecuzione;

Il termine di esecuzione;

L'ammontare del corrispettivo;

Il progetto dell'intervento;

Eventuali verifiche di conformità in corso di esecuzione;

Eventuali ulteriori pattuizioni di dettaglio rispetto alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro.

Nei Contratti Attuativi devono intendersi sin da ora richiamate tutte le clausole, le condizioni e le modalità riportate nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, anche se non esplicitamente menzionate.

Si sottolinea l'importanza che i numeri di protocollo dei contratti attuativi vengano indicati sia nella fattura sia negli eventuali documenti di accompagnamento delle merci.

La Contraente nel corso dell'Accordo Quadro si impegna:

- a mantenere fermo ogni impegno assunto con l'offerta presentata per la conclusione dell'Accordo Quadro;
- a sottoscrivere i relativi Contratti Attuativi emessi dal Committente e a dare esecuzione alle prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nella documentazione allegata;
- a mantenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i relativi dati richiesti per la partecipazione alla conclusione del presente Accordo Quadro, con l'obbligo, dunque, di comunicare alla Committente entro il termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali dati.

In caso di discordanza tra le disposizioni contenute all'interno dei contratti attuativi e l'Accordo Quadro, dovranno ritenersi vincolanti le disposizioni richiamate all'interno di quest'ultimo documento e nei suoi allegati.

MODALITÀ DI CONSEGNA

Quanto oggetto del presente Accordo Quadro dovrà essere consegnato, previ accordi tra La Contraente e il Personale dell'ufficio competente della Committente, secondo le modalità individuate nei singoli Contratti Attuativi e in ottemperanza al successivo articolo "Modalità esecutive".

PENALI

In caso di inadempimento da parte della Contraente agli obblighi contrattualmente ad essa facenti capo, troveranno applicazione le penali previste all'art. 8 del Capitolato Tecnico (Allegato "B") relativamente al contratto attuativo di riferimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali di cui sopra, saranno applicate fino ad un massimo del 10% del corrispettivo del singolo Contratto Attuativo emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La somma delle penali applicate nei diversi Contratti Attuativi non potrà superare il 10% del corrispettivo del presente Accordo Quadro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Superata la percentuale anzidetta, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ai sensi dei successivi articoli "Risoluzione dell'Accordo Quadro - Clausola Risolutiva Espressa" e "Recesso", ed affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni residue, in danno della Contraente inadempiente. In tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Qualora l'eventuale credito della Contraente non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a fronte delle penali, la Committente potrà avvalersi della garanzia fidejussoria per l'importo residuo.

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal Responsabile tecnico dell'Accordo Quadro, la Contraente dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'articolo "SICUREZZA SUL LAVORO" entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora la Contraente non avesse assolto a quanto prescritto dal Responsabile Tecnico per la fase di esecuzione, la Committente si riserva di applicare alla Contraente una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo dell'Accordo Quadro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Qualora l'eventuale credito della Contraente non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a fronte delle penali, la Committente, per l'importo residuo, potrà avvalersi della garanzia fidejussoria per l'importo residuo.

La Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderà il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

MODALITÀ ESECUTIVE

Le modalità di esecuzione delle prestazioni saranno disciplinate nei singoli Contratti Attuativi, qualora emessi dalla Committente, e seguiranno quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del Capitolato Tecnico (Allegato "B").

Nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, con i termini "giorno", "giorni" o "gg" si intendono giorni naturali e consecutivi, laddove non espressamente indicato altrimenti.

La Contraente si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico (Allegato "B").

La Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al Responsabile Tecnico, a mezzo pec, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

La Contraente si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra La Contraente ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo Quadro, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.

La Contraente rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

La Contraente si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Accordo Quadro eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

Le attività, il cui specifico dettaglio sarà definito durante il periodo contrattuale, verranno effettuate, secondo le effettive necessità, su esplicita richiesta del Responsabile Tecnico, il quale provvederà al coordinamento delle stesse.

L'affidamento delle singole attività nell'ambito dei Contratti Attuativi avverrà unicamente tramite l'emissione di "Buoni di Acquisto" e/o "Ordini di Lavoro" concordati e sottoscritti con la Contraente.

Non saranno riconosciuti interventi non previsti nei citati "Buoni di Acquisto" e/o "Ordini di Lavoro".

TERMINI DI CONSEGNA

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Per "durata" dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale il Committente può affidare le prestazioni che si rendono necessarie, definendo i termini di esecuzione delle attività affidate, con conseguente validità dell'Accordo Quadro per il periodo di vigenza dei medesimi.

L'Accordo Quadro si intenderà risolto alla scadenza temporale o all'esaurimento dell'importo di cui all'art. "importo dell'Accordo Quadro", senza necessità di apposita comunicazione, fatti salvi i termini di ultimazione che saranno previsti nei singoli contratti attuativi.

Il tempo di esecuzione delle forniture sarà indicato nei relativi contratti attuativi.

Non potranno essere emessi Contratti Attuativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità del presente Accordo Quadro.

Ove i termini per l'esecuzione delle prestazioni indicati in uno o più Contratti Attuativi andassero oltre il termine di validità del presente Accordo Quadro, la durata dello stesso si intenderà estesa per il numero di giorni corrispondenti, e comunque fino alla conclusione di tutte le attività oggetto di affidamento, secondo quanto previsto nello specifico nella documentazione di gara.

Detta estensione del termine di validità non darà alla Contraente alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALLA CONTRAENTE

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: Autostrade per l'Italia S.p.A., Direzione di Tronco _____, Via _____ - CAP ____ (____),
ovvero all'indirizzo PEC _____, all'attenzione del Sig. _____.

CONTRAENTE: _____ all'attenzione del Sig. _____.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Atto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni della Committente alla Contraente si intendono conosciute dalla Contraente al momento della data di ricezione del documento stesso al domicilio indicato nel frontespizio della Contraente.

La lingua ufficiale dell'Accordo Quadro tra la Committente e la Contraente è l'italiano.

SICUREZZA SUL LAVORO

L'attività prevista dal presente Accordo Quadro non comporta alcuna interazione tra Committente e Contraente; non richiede quindi la redazione di un DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze.

La Contraente è tenuta altresì a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, invia esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

La Contraente è tenuta, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

La Contraente è tenuta altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione dell'Accordo Quadro - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente Accordo Quadro, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

A tal fine, la Contraente si obbliga a consegnare, previa richiesta della Committente e fino a due anni successivi alla data della cessazione dell'Accordo Quadro:

- copia del documento unico di regolarità contributiva (Modello DURC) o dichiarazione sostitutiva.

La Contraente dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Committente, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra, presentando la relativa documentazione.

Il pagamento del corrispettivo da parte della Committente è subordinato alla presentazione da parte della Contraente di tutta la documentazione richiesta nel presente articolo.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente Accordo Quadro opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza della Contraente, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

La Contraente si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro dipendenti, così come pure si accolla qualsiasi responsabilità, anche sul piano economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente indenne da:

- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;
- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. - eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone che possa verificarsi durante l'espletamento del presente accordo.

La Contraente si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte della Contraente e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso

giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, la Contraente si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza.
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine la Contraente dovrà:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata dell'Accordo Quadro;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura – ovvero durante le attività svolte per conto della Committente - al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Accordo Quadro.

GARANZIA

La Contraente garantisce quanto oggetto del presente Accordo Quadro, contro difetti imputabili al materiale così come specificato al paragrafo 3 e 7 del Capitolato Tecnico (Allegato "B").

In ottemperanza alla suddetta garanzia, La Contraente provvederà alla completa sostituzione dei materiali non conformi, salvo il caso di accertato cattivo impiego da parte della Committente.

Tutti i costi di trasporto e di assicurazione saranno a carico della Contraente.

L'intervento in garanzia dovrà essere richiesto alla Contraente per iscritto, non appena la non conformità sia rilevata. Qualora la Contraente non dovesse intervenire con immediatezza a rimuovere i difetti, la Committente, previo avviso a mezzo pec o raccomandata A.R., sarà autorizzata a provvedere direttamente con diritto di rivalsa sulla Contraente.

GARANZIA FIDEJUSSORIA

La Contraente dovrà prestare, prima della formalizzazione del presente Accordo Quadro, una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell'importo totale dell'Accordo Quadro, **una copia della quale dovrà essere inviata al Responsabile Tecnico dell'Accordo Quadro.**

La garanzia dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni su semplice richiesta scritta della Committente.

Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per tale deposito.

La garanzia fidejussoria verrà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Contraente, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento, o non esatto adempimento, delle obbligazioni stesse, comprese quelle a fronte delle quali è prevista l'applicazione di penali.

Pertanto resta espressamente inteso che la Committente, fermo restando quanto previsto dalla precedente clausola PENALI, avrà la facoltà di rivalersi sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle penali stesse.

Si precisa inoltre che la polizza fidejussoria dovrà essere contratta con una banca o con una primaria impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzione ai sensi del D. Lgs. n. 175/95 e s.m.i., che dovrà essere inviata in originale ad Autostrade per l'Italia S.p.A. - Ufficio Acquisti - Via Alberto Bergamini n. 50 - 00159 Roma e che verrà svincolata, previo benestare dell'ufficio competente della Committente, dopo 60 giorni dalla data del verbale di regolare esecuzione.

La Contraente è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dei Contratti Attuativi emessi dal presente Accordo Quadro, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali dovuti o dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi dell'articolo Risoluzione dell'Accordo Quadro - Clausola risolutiva Espressa.

COPERTURE ASSICURATIVE

La Contraente deve disporre, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi, e presentare **in copia al Responsabile Tecnico dell'Accordo Quadro** prima della formalizzazione del presente Accordo Quadro, apposita polizza assicurativa RCT/O, esplicitando nel novero dei terzi la Committente, con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00; suddetta copia deve essere comprensiva di frontespizio, condizioni generali, particolari, speciali ed esclusioni. La Committente si riserva di valutare l'idoneità di polizze con massimali inferiori al suddetto importo, laddove ritenute, a proprio insindacabile giudizio, adeguate e proporzionate rispetto all'oggetto ed all'importo dell'Accordo Quadro.

In caso di mancata prestazione della polizza nel termine predetto la Committente, ai sensi dell'art. 1456 CC, avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro e, in tal caso, la Contraente sarà tenuta al rimborso di tutte le spese che occorreranno per procedere al nuovo affidamento oltre al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare che l'esecuzione della fornitura avvenga in conformità alle previsioni di Accordo Quadro e di legge.

Al termine dell'esecuzione delle forniture, verrà effettuata, da parte della Committente, per il tramite di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità, al fine di certificare le forniture oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Accordo Quadro e di legge.

La Contraente si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico (Allegato "B").

Detta verifica può avvenire, a discrezione della Committente, presso La Contraente, presso i locali della Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest'ultime destinatarie del servizio.

La verifica di conformità non esonera La Contraente da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte della Committente.

CODICE ETICO; MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO e POLICY ANTICORRUZIONE

La Contraente si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: i) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia). Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

La Contraente è inoltre tenuta a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Committente ai fini anticorruzione e rilasciate da controparte anteriormente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione dell'Accordo Quadro in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per Autostrade per l'Italia.

RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Committente può risolvere i singoli contratti attuativi per grave inadempimento da parte della Contraente, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento:

- a) qualora siano applicate penali di cui al precedente articolo "Penali" del presente Accordo Quadro, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del singolo contratto attuativo;
- b) in caso di sospensione arbitraria della fornitura/servizio indicato nel contratto attuativo.

Sono dovuti dalla Contraente i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del contratto attuativo, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento della fornitura affidati a terzi nonché gli eventuali importi di penali che la Contraente dovrà riconoscere al Committente per il mancato adempimento delle prestazioni.

Per il risarcimento di tali danni la Committente può trattenere la somma maturata a credito dalla Contraente in ragione delle attività eseguite sul contratto attuativo risolto o su altri contratti attuativi in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui all'articolo "garanzia fidejussoria".

Risoluzione dell'Accordo Quadro

Il Committente può risolvere il presente Accordo Quadro per grave inadempimento della Contraente senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento, qualora siano applicate, relativamente ai contratti attuativi attivati, penali di cui al precedente articolo "Penali", che cumulano un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del presente Accordo Quadro.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, la Committente si riserva di consentire l'ultimazione delle attività ancora in corso in virtù dei contratti attuativi già sottoscritti ovvero di procedere anche alla risoluzione dei predetti contratti attuativi già sottoscritti.

Sono dovuti dalla Contraente i danni subiti dalla Committente in seguito alla risoluzione dell'Accordo Quadro, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle attività affidate a terzi, nonché gli eventuali importi di penali che la Contraente dovrà riconoscere alla Committente per il mancato adempimento delle prestazioni. Per il risarcimento di tali danni, la Committente può trattenere la somma maturata a credito dalla Contraente in ragione delle forniture eseguite sul contratto attuativo risolto o su altri contratti attuativi in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla garanzia fidejussoria prestata dalla Contraente.

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi alla Contraente con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti agli obblighi cedenti a carico della Contraente ai sensi dei seguenti articoli:

"Modalità esecutive", "Termini di Consegna", "Cessione dell'Accordo Quadro", "Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza", "Garanzia", "Garanzia fidejussoria", "Coperture assicurative", "Codice Etico, Modello di organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione"; "Proprietà intellettuale ed industriale"; "Sicurezza Sul Lavoro", "Subcontratti", "Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori", "Verifica di conformità".

Costituisce, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi alla Contraente con raccomandata a/r o a mezzo pec:

- a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, la Contraente comprometta l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;
- b) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) il caso in cui la Contraente non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro;
- d) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo "Sicurezza sul Lavoro".

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per colpa della Contraente, la Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dalla Contraente, ponendo a carico di quest'ultima le spese ed i danni sopportati sarà legittimato ad escutere la garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo "Garanzia Fidejussoria", fatto salvo il risarcimento del danno.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento della Contraente, la Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze della Contraente, fino a capienza, ovvero escutendo la garanzia fidejussoria di cui all'articolo "Garanzia fidejussoria". In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto della Committente ad agire nei confronti della Contraente, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

La contraente, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente Accordo Quadro.

CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro non può essere ceduto a pena di nullità.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

Autostrade per l'Italia sarà proprietaria esclusiva di ogni e qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale, inclusi, senza ad essi essere limitati, diritti di brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta, invenzione, idea, metodo, processo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica dal Fornitore, su specifica ed espressa richiesta scritta di Autostrade per l'Italia, in esecuzione delle attività funzionali alla fornitura ad Autostrade per l'Italia di cui al presente Accordo Quadro (di seguito i "Risultati"). Il Fornitore non potrà fare alcun uso dei Risultati se non al solo ed esclusivo fine di fabbricare Prodotti per la loro fornitura ad Autostrade per l'Italia.

Al fine di garantire ad Autostrade per l'Italia il pieno beneficio e la piena fruibilità dei Risultati il Fornitore si impegna a consegnare ad Autostrade per l'Italia ogni e qualsivoglia informazione e documentazione che concerne i Risultati, ed ogni elemento ritenuto necessario a consentire ad Autostrade per l'Italia il loro pieno utilizzo. Il Fornitore si impegna altresì, anche per conto del proprio personale, a fornire ad Autostrade per l'Italia le informazioni e gli elementi sui Risultati necessari al deposito da parte di Autostrade per l'Italia e alla prosecuzione di eventuali domande di brevetto italiane o estere che si riferiscano a tali Risultati ed a sottoscrivere ogni documento che fosse richiesto ai fini di tali deposito e prosecuzione. Il Fornitore terrà comunque pienamente indenne Autostrade per l'Italia da ogni eventuale pretesa di compenso di proprio personale in relazione al contributo che il medesimo possa avere dato relativamente a Risultati rispetto ai quali Autostrade per l'Italia deposita domande di brevetto.

In caso il Fornitore sia proprietario o comunque disponga durante il periodo di vigenza di questo Accordo Quadro di diritti di proprietà intellettuale ("Diritti"), tali per cui l'utilizzo dei Risultati ne costituirebbe contraffazione, il Fornitore concede fin d'adesso ad Autostrade per l'Italia licenza non-esclusiva, irrevocabile, gratuita, valida in tutto il mondo, con diritto di sub-licenziare, usare o commercializzare sotto i Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio che utilizzi i Risultati.

In caso di violazione, da parte del Fornitore, degli obblighi di cui al presente articolo, Autostrade per l'Italia potrà rivalersi sul Fornitore per il risarcimento dei danni riservandosi la facoltà, qualora la violazione avvenga nel corso della durata dell'Accordo Quadro, di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ex art. 1456 c.c.

MANLEVA

Il Fornitore garantisce, che la produzione, l'uso e la commercializzazione dei Prodotti da lui forniti non comportano violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprietà industriale e intellettuale, sia in Italia che all'estero.

Conseguentemente il Fornitore si impegna a tenere sollevata ed indenne Autostrade per l'Italia, anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l'uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all'estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d'autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

Al verificarsi di tali eventi, il Fornitore sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale (giudiziale o stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti di Autostrade per l'Italia e pagherà le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza esecutiva di condanna, purché:

- a. tali violazioni siano basate in tutto o in parte sul Prodotto consegnato dal Fornitore ad Autostrade per l'Italia;
- b. Autostrade per l'Italia avvisi tempestivamente il Fornitore della contestazione ricevuta e lasci al Fornitore l'esercizio e la gestione di ogni relativa lite e/o azione giudiziale e/o stragiudiziale.

Nel caso in cui la violazione sia solo in parte basata sul Prodotto consegnato, la responsabilità del Fornitore sarà limitata alla violazione relativa al Prodotto consegnato.

Fermo restando quanto precede, il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile e non sarà tenuto a mantenere indenne Autostrade per l'Italia nel caso in cui la rivendicazione si basi su:

1. modifiche e/o integrazioni hardware e/o software sul Prodotto consegnato effettuate da Autostrade per l'Italia o dal Fornitore su codici forniti e/o su richieste e/o istruzioni ricevute da Autostrade per l'Italia;
2. una violazione di brevetti, diritti d'autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale o segreti di terzi connessa all'uso di software che Autostrada per l'Italia ha ricevuto da terze parti e che ha provveduto a modificare e/o integrare nel Prodotto consegnato direttamente o tramite la collaborazione del Fornitore;
3. una violazione relativa all'architettura di rete;
4. altri fatti imputabili in via esclusiva ad Autostrade per l'Italia;
5. altri fatti non imputabili al Fornitore.

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZO DI SOGGETTI TERZI

La Contraente attesta con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro la non sussistenza di conflitti di interesse (i.e. esempio l'appartenenza dell'affidatario alla Pubblica Amministrazione) ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

La Contraente, con la firma del presente Accordo Quadro, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle forniture.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

È inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come attualmente definito dall'Agenzia delle Entrate:

Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del Contratto attuativo

Campo 2.1.2.2. in cui inserire il numero dell'ordine di acquisto

Il numero del Contratto Attuativo dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

La Contraente potrà emettere le fatture esclusivamente alla fine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, se non diversamente indicato.

I pagamenti, le cui condizioni sono riportate nella prima pagina del presente Accordo Quadro, saranno effettuati dalla Committente esclusivamente a mezzo bonifico bancario su Istituto e Conto precedentemente comunicati dalla Contraente, previa restituzione della copia dell'Accordo Quadro firmata per accettazione ed a seguito di rilascio del beneplacito da parte dell'Unità competente della Committente.

L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere ufficialmente comunicata a Essediesse – Società di servizi SpA - Via A. Bergamini n. 50, SCB/CFR (Ufficio Fornitori).

La Committente si riserva la facoltà di respingere le fatture non pervenute in modalità elettronica.

Le Parti si danno atto che la Committente, e per essa EssediesseSpA, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dalla Contraente.

Il Responsabile Tecnico dell'Accordo Quadro ha la facoltà di vincolare i pagamenti alla presentazione da parte della Contraente di un DURC regolare.

PRIMARIA CLIENTELA

La Contraente si impegna ad equiparare la Committente alla sua primaria clientela. Pertanto, a parità di termini e condizioni, i prezzi che la Contraente praticerà alla Committente non devono mai essere superiori ai prezzi praticati ad altri clienti per il medesimo prodotto o prodotti analoghi e/o di valore economico paragonabile.

Qualora la Contraente, per ragioni di politica commerciale, si trovi nelle condizioni di dover offrire detti prodotti sul mercato italiano o estero a prezzi inferiori a quelli praticati alla Committente, dovrà preventivamente informarla per iscritto e concordare con la Committente stessa i nuovi termini del presente Accordo Quadro.

QUALITA' E VENDOR RATING

La Committente si riserva la facoltà di verificare la qualità di esecuzione delle prestazioni effettuate dalla Contraente e la loro conformità alle previsioni del presente Accordo Quadro con qualsiasi mezzo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'espletamento di visite ispettive effettuate con personale proprio o tramite professionisti incaricati dalla Committente.

I risultati che scaturiranno dall'elaborazione dei dati, relativi alla qualità ed alla puntualità di esecuzione, nonché all'efficacia della struttura amministrativa, commerciale e tecnica, potranno essere utilizzati per una valutazione della Contraente attraverso il sistema di Vendor Rating, con l'obiettivo di attuare le opportune azioni di miglioramento.

NON ESCLUSIVA

Il presente Accordo Quadro non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la più ampia facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente Accordo Quadro anche da altre ditte, senza che per ciò sia dovuto alla Contraente alcunché oltre a quanto previsto nell'Accordo Quadro stesso.

RECESSO

La Committente si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo Quadro mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi con preavviso di almeno 15 giorni. Il recesso avrà efficacia decorsi 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Contraente.

La Contraente avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni realizzate ed accettate, oltre al mancato utile predeterminato nella misura percentuale del 5 % calcolato sull'importo delle prestazioni non eseguite.

SUBCONTRATTO

Resta convenuto che eventuali subcontratti stipulati dalla Contraente al fine di adempiere alle obbligazioni previste dal presente Accordo Quadro dovranno essere soggetti ad autorizzazione scritta da parte della Committente.

Nel subcontratto dovranno espressamente essere indicati le attività da svolgere, la sede di esecuzione delle stesse ed il corrispettivo riconosciuto.

Le richieste di autorizzazione dovranno pervenire all'Ufficio Acquisti di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Tale autorizzazione, laddove concessa, non ridurrà la piena e complessiva responsabilità della Contraente per le obbligazioni assunte con l'accettazione del presente Accordo Quadro, rimanendo quest'ultima unica e sola responsabile nei confronti della Committente che è esonerata da qualsiasi pretesa del subcontraente o da richieste di danni che dovessero derivare a terzi dall'esecuzione delle attività del subcontraente.

Se durante l'esecuzione delle attività dovessero venire meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione e comunque la Committente accertasse l'inadeguatezza delle prestazioni rese dal subcontraente, al ricevimento della relativa comunicazione scritta la Contraente dovrà prendere immediate misure per la sospensione del subcontraente dalle attività.

Il venir meno di tale subcontratto non darà alcun diritto alla Contraente di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite ovvero la proroga della data fissata per l'ultimazione delle prestazioni.

La richiesta di autorizzazione per il subcontratto dovrà essere inoltrata al Responsabile Tecnico dell'Accordo Quadro con sufficiente anticipo (almeno una settimana) e ad essa dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- CCIAA della subcontraente;
- Subcontratto;
- DURC della subcontraente;

RESPONSABILITÀ DELLA CONTRAENTE

Con l'accettazione del presente Accordo Quadro, la Committente resta completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Accordo Quadro.

RISERVATEZZA

La Contraente manterrà confidenziali tutte le informazioni commerciali e tecniche messe a disposizione dalla Committente o di cui venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, salvo quanto già di pubblico dominio. L'obbligo di riservatezza vincola la Contraente per tutta la durata dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili alla Contraente, ovvero nel caso in cui la Committente rinunci per iscritto all'impegno di confidenzialità.

La Contraente è responsabile nei confronti della Committente per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza innanzi descritti da parte dei propri dipendenti nonché di eventuali propri subcontraenti e dei dipendenti di questi ultimi.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, la Contraente è tenuta a risarcire la Committente di tutti i danni che dovessero derivarne.

INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le parti del presente Accordo Quadro si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di ASPI, da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è..... quale Responsabile della Direzione..... della stessa Società.

Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A. , ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

- La Contraente

FORO COMPETENTE

Il presente Accordo Quadro è regolato dalla legge italiana.

Per ogni e qualsiasi controversia, giudizio o procedimento, che dovesse sorgere sull'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente rapporto, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

CLAUSOLE CONCLUSIVE

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente Accordo Quadro, la Contraente attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione KPMG S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante della Contraente ed inviata, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo PEC.....:

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. la Contraente approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Penali, Garanzia Fidejussoria, Risoluzione dell'Accordo Quadro-Clausola Risolutiva Espressa, Fatturazione e Pagamenti, Recesso, Responsabilità della Contraente, Riservatezza, Proprietà intellettuale ed industriale, Cessione dell'Accordo Quadro, Foro Competente.

ALLEGATI

- A.....
- B. Capitolato Tecnico;
- B.1 Luoghi di consegna;
- C.....